



CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 91 codice privacy

Dati trattati mediante carte

Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale eventualmente registrati su carte anche non elettroniche, compresa la carta nazionale dei servizi, o trattati mediante le medesime carte e' consentito se necessario ai sensi dell'articolo 3, nell'osservanza di misure ed accorgimenti prescritti dal Garante nei modi di cui all'articolo 17.

Versione in vigore dal 29 luglio 2003 secondo Normattiva, non più in vigore dal 19 settembre 2018 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice in materia di protezione dei dati personali
Estremi	Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Parte	II — Disposizioni specifiche per i trattamenti necessari per adempiere ad un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri nonché disposizioni per i trattamenti di cui al capo ix del regolamento
Titolo	V — Trattamento di dati personali in ambito sanitario
Capo	VI — Disposizioni varie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali/art-91-dati-trattati-mediante-carte/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it